



## TRIBUNALE DI VERONA

### SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

in relazione alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da **Rama Chiara** in data 21.9.23 (come precisata con la nota del gestore della crisi del 14.11.2023) e, in relazione alla richiesta di omologa di tale proposta, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

**letta** la relazione particolareggiata ex art 68, c. 2 CCII del Gestore della Crisi avv. Martina Zantedeschi in data 19.9.23;

**ribadito che**, per le ragioni già indicate nel provvedimento di ammissione del 8.10.23 (da intendersi qui integralmente richiamate), sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, va riconosciuta alla Rama la qualità di consumatrice (con conseguente sua legittimazione ad accedere alla presente procedura) e deve ritenersi sussistente in capo alla stessa la condizione di sovraindebitamento, *sub specie* di vera e propria insolvenza irreversibile;

**rilevato che** la proposta, come prevista nel ricorso introduttivo, prevede il pagamento, entro 5 anni dall'omologa:

- **per intero:** a) delle spese di euro 2.234,00 per l'OCC in prededuzione (ex art. 6, c. 1 lett. a CCII), b) delle spese di euro 1.796,00 per il legale che ha assistito la ricorrente (credito assistito da privilegio ex art 2751bis, n. 2 cc, ma non anche da prededuzione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 6 CCII), c) dei creditori privilegiati Agenzia delle Entrate riscossione, Comune di Illasi, Regione Veneto, Abaco spa;

- **nella misura di almeno il 7,024%:** dei creditori chirografari Intesa San Paolo spa, Agenzia delle Entrate riscossione, Vivibanca spa e Abaco spa.

**rilevato che** con provvedimento in data 8.10.2023 – previa verifica dell'ammissibilità del piano e della proposta, nonché in particolare della sussistenza del requisito della c.d.

meritevolezza di cui all'art. 69, c. 1 CCII – la Rama è stata ammessa alla procedura, ai sensi dell'art. 70, c. 1 CCII;

**rilevato che**, entro il termine fissato dal Giudice, il ricorso e il decreto di ammissione sono stati pubblicati sul sito internet del Tribunale e comunicati a tutti i creditori, con assegnazione del termine di cui all'art. 70, c. 3 CCII per le eventuali osservazioni;

**rilevato che**, ai sensi dell'art. 70, c. 6 CCII, il gestore della crisi ha depositato in data 14.11.2023 apposita relazione con la quale ha dato atto che sono pervenute osservazioni da parte dei creditori Regione Veneto e Intrum spa (intesa San Paolo);

**rilevato che** la Regione Veneto si è limitata ad evidenziare che il tributo per bollo auto 2019 è già stato affidato all'agente della riscossione ed ha inoltre precisato l'ammontare dei propri crediti. Il debitore, tramite il gestore, ha conseguentemente modificato la proposta, semplicemente appostando il suddetto credito a nome di Agenzia delle Entrate – riscossione anziché a nome della Regione Veneto e rettificando l'entità del debito verso Regione Veneto. Per effetto di tali modifiche il passivo (comprensivo anche dei costi in prededuzione) è aumentato da euro 178.381,64 ad euro 178.450,58 e, tuttavia, nel frattempo sono pure aumentate (da euro 5.381,91 ad euro 5.689,93) le somme accantonate dal datore di lavoro in conseguenza del pignoramento presso terzi patito dal debitore, somme che per effetto dell'apertura della procedura torneranno nella disponibilità della ricorrente, per essere messe a disposizione dei creditori come da piano. Non si tratta, quindi, di modifica sostanziale del piano e della proposta, tale da giustificare una nuova sottoposizione ai creditori, per eventuali osservazioni. Tale modifica, che comporterà peraltro un finale risultato migliorativo per i creditori chirografari (la cui soddisfazione passerà dal 7,02% al 7,16%) non è quindi impeditiva dell'immediata omologa della proposta;

**rilevato che Intrum spa** ha invece richiesto che la durata del piano sia portata dai 5 anni attualmente previsti, sino al settembre 2034 (momento corrispondente all'originaria scadenza del mutuo contratto dalla ricorrente con tale creditore), in modo da garantire una miglior soddisfazione di tutti i creditori. Come correttamente evidenziato dal gestore, non si tratta di una vera e propria contestazione del piano così come predisposto, ma al più di un invito rivolto al debitore. La ricorrente, tuttavia, ha mantenuto ferma l'originaria durata del piano, il che non può essere censurato per il mero fatto che un creditore abbia considerato la durata prevista inidonea a garantirgli una adeguata soddisfazione. Peraltro, anche a voler ritenere comunque sussistente una contestazione relativa alla convenienza della

proposta, tale profilo dovrebbe essere verificato rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 70, c. 9 CCII), ossia accertando se, in caso di liquidazione controllata, Intrum potrebbe ottenere una soddisfazione superiore a quella garantita con la proposta di ristrutturazione. Ebbene ciò deve senz'altro escludersi. Invero, tenuto conto dell'assenza di altri beni (ad eccezione di un'autovettura: vedi *infra*), in caso di apertura della liquidazione la procedura potrebbe di fatto acquisire le medesime sostanze messe a disposizione con la proposta, ossia le somme oggetto di pignoramento presso il datore di lavoro (che anche in questo caso dovrebbero essere riversate a favore della procedura) e la quota di stipendio (al netto del mantenimento familiare) di euro 250,00 mensili. Tuttavia, deve ritenersi che al termine del triennio sussisterebbero i presupposti per la esdebitazione di diritto della Rama ex art. 282 CCII (per le medesime ragioni per le quali con il provvedimento di ammissione del 8.10.23 è già stato ritenuto sussistente il requisito della c.d. meritevolezza nella presente procedura) sicché, una volta concesso il beneficio, non potrebbero più essere acquisite quote di reddito. Nella liquidazione, quindi, le quote di reddito verrebbero apprese solo per tre anni, mentre con la proposta di ristrutturazione la debitrice metterà a disposizione tali quote per cinque anni, con una maggior entrata finale complessiva di euro 6.000,00. E' vero che nella liquidazione controllata dovrebbe procedersi anche alla alienazione della vettura di proprietà (che invece, in base alla proposta, non dovrebbe essere liquidata) e, tuttavia, tenuto conto del fatto: a) che la stessa è stata acquistata nel 2021 al prezzo di euro 10.000,00, b) che trattandosi di mezzo necessario per gli spostamenti lo stesso ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCIII dovrebbe essere verosimilmente lasciato nella disponibilità della ricorrente sino al termine della liquidazione con sua finale liquidazione solo in prossimità del triennio (e quindi in momento in cui il suo valore di mercato si sarà grandemente ridotto) e c) che nella liquidazione dovrebbe essere sostenuto anche il costo in prededuzione del liquidatore, deve ritenersi che l'importo infine ricavabile al termine di tale procedura non sarebbe superiore al *surplus* (euro 6.000,00) che, in base alla proposta di ristrutturazione, sarà certamente ottenuto mediante l'incasso delle quote di reddito per un biennio ulteriore. Pertanto, poiché la proposta di ristrutturazione appare senz'altro in grado di garantire a Intrum una soddisfazione non inferiore a quella che otterrebbe nella alternativa liquidatoria, anche sotto tale profilo non sussistono impedimenti all'omologa;

**ritenuta** l'ammissibilità giuridica del piano, il quale garantirà l'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati (sicché non è stato necessario procedere alla speciale attestazione di cui all'art. 67, c. 4 CCII), nonché la soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale, non irrisoria, del 7,16%, con conseguente conseguimento della causa

concreta della procedura (ristrutturazione dei debiti e garanzia di una soddisfazione minima apprezzabile a tutti i creditori);

**ritenuto, inoltre, che** il piano sia anche concretamente fattibile, atteso: a) che la ricorrente è lavoratrice dipendente, sicché non vi è ragione di dubitare che la stessa potrà mettere a disposizione dei creditori, per l'intero quinquennio, la quota di reddito di euro 250,00 mensili (per un totale di euro 15.000,00); b) per effetto dell'omologa la procedura esecutiva pendente (ed attualmente sospesa) dovrà essere dichiarata improcedibile, con conseguente versamento a favore della procedura delle somme *medio tempore* accantonate dal datore di lavoro, che potranno quindi essere anch'esse messe a disposizione dei creditori. Deve quindi ritenersi effettivamente ottenibile la provvista necessaria per garantire la soddisfazione dei creditori nella misura prevista nella proposta, mediante pagamenti mensili dal conto corrente su cui le somme confluiranno;

**ritenuto**, quindi, che sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 70, c. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;

**ritenuto opportuno precisare che**, poiché il compenso dell'OCC per l'attività del gestore dovrà essere liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71, c. 4 CCII), lo stesso non potrà essere oggetto di immediato pagamento, con le prime risorse disponibili. Al fine di garantire tale pagamento, che gode di prededuzione (art. 6, c. 1 lett. a CCII), la ricorrente dovrà provvedere ad accantonare (mantenendola in giacenza sul conto corrente della procedura che provvederà ad aprire) in occasione dei vari pagamenti una quota proporzionale di tale compenso (considerando quale importo da accantonare complessivamente quello di euro 2.234,00 concordato con l'OCC, seppur non vincolante per il Giudice), che sarà poi concretamente corrisposto dopo la liquidazione da parte del Giudice (e nella misura da questi stabilita).

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 70. C.7 CCII**

**OMOLOGA**

la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore **Rama Chiara**, nata a Soave (Vr) il 23.5.1984 (cod.fisc RMACHR84E63I775R), come precisata nella relazione del gestore della crisi del 14.11.2023

**DISPONE**

che **a cura del gestore** della crisi la presente sentenza:

- sia pubblicata entro 48 ore sul sito web del Tribunale di Verona;
- sia immediatamente comunicata a tutti i creditori;
- sia comunicata al GE della procedura esecutiva mobiliare n. 1543/22 re pendente dinanzi al Tribunale di Verona (dott.ssa R.Roberti);
- che l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica

#### **RAMMENTA**

alla **debitrice** che è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e alla proposta omologati, nonché ad accantonare le quote del compenso dell'OCC secondo quanto previsto nella parte motiva

#### **DISPONE**

che **il gestore della crisi**:

- vigili sull'esatta esecuzione del piano da parte della debitrice, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice solo ove assolutamente necessario;
- **entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2024)** relazioni al Giudice in merito alla esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte della ricorrente. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal gestore a tutti i creditori e all'OCC;
- riferisca immediatamente al Giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCI;
- terminata l'esecuzione, sentita la debitrice, presenti al Giudice la relazione finale di cui all'art. 71, c. 4 CCII, con contestuale richiesta di liquidazione del compenso.

#### **DICHIARA**

chiusa la procedura.

**Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC**

Verona, 1.12.2023

**Il Giudice**

**Dott. Luigi Pagliuca**